

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26_ del Registro - OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL REFERTO DEL REVISORE
- DEI CONTI DEL 07/09/2011
-
Data 28 ottobre 2011 -

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 5516 del 20 ottobre 2011 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di prima convocazione e in sessione ordinaria. Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

CONSIGLIERI			Presente	Assente
1) BORDENGA	SALVATORE	Presidente	X	
2) LERCARA	FILIPPO	Vice Presidente	X	
3) ALESSI	ENZO	Cons. Comunale	X	
4) RICOTTONE	SALVATORE	" "	X	
5) SCARLATA	GASPARE	" "	X	
6) PLUMERI	MARCELLO	" "	X	
7) TATANO	GIUSEPPE	" "	X	
8) MESSINA	GIANBATTISTA	" "	X	
9) COSTANZA	GIUSEPPE	" "	X	
10) FERRERI	VINCENZO FABIO	" "	X	
11) LUPO	CALOGERO	" "	X	
12) SAIA	ALESSIA	" "	X	
Assegnati n. 12	In carica n. 12	Assenti --	Presenti 12	

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott. Concettina Nicosia. Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Alessandro Geom. Plumeri e i seguenti componenti della Giunta Comunale: Plumeri Calogero, Di Vita Antonio, Tramontana Giuseppe e Territo Concetta.

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: Messina Giambattista e Saia Alessia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

Il **Presidente** comunica al Consiglio Comunale che si passa alla trattazione del punto avente ad oggetto: "Preso d'atto del referto del Revisore dei Conti del 07.09.2011" contrassegnato con il numero 10 nell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione ed anticipato a seguito di richiesta di prelievo sottoposta a votazione e approvata a maggioranza da parte del Consiglio.

Il **Presidente** rappresenta che era sua volontà fare una dichiarazione precisando che quello che era il punto n. 10 dell'ordine del giorno era stato inserito nell'elenco degli argomenti da trattare su apposita richiesta di tre Consiglieri del Gruppo "Villalba Futura", in adempimento a quanto prescrive il vigente Regolamento. Rappresenta che era suo intendimento dare comunicazione al Consiglio della citata lettera del Revisore dei Conti datata 07 09 2011 ed avviare una discussione, stante che a suo parere, dalla stessa non emergono elementi di gravi irregolarità di gestione con conseguenti ipotesi di gravi responsabilità ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, come peraltro evidenziato dallo stesso Revisore nelle conclusioni ove testualmente si legge: "A parere dell'Organo di Controllo non si sia verificata alcuna violazione del Regolamento di contabilità e non riferisce al Consiglio alcuna grave irregolarità di gestione". Pertanto sostiene che la nota del Revisore non era proponibile per un'autonoma trattazione in Consiglio in quanto non rientrava nella nozione di referto prevista dal già citato articolo 239, comma 1, lett.e) del D.Lgs.vo 267/2000 anche per l'ampia e contraddittoria trattazione della nomina dell'esperto completamente estranea all'oggetto della nota medesima.

Precisa che il contenuto dell'attività di controllo esercitata dal Revisore con la lettera in esame andava invece compresa nella relazione semestrale sull'attività svolta dal Revisore dei Conti prescritta dall'art. 74 dello Statuto Comunale e che il Dott. Bello-mo non ha mai presentato al Consiglio comunale in questi tre anni di attività. Precisa che l'argomento così posto all'ordine del giorno investe solo marginalmente un suo interesse privato, quale il rimborso di spese legali a seguito della denuncia subita insieme al vicesindaco Plumeri Calogero da parte dell'ex-Sindaco Zoda, che il GIP di Palermo ha archiviato con propria ordinanza e con riferimento alla quale la Cassazione ha poi respinto il ricorso con un'ordinanza dove l'ex Sindaco è stato condannato financo al pagamento di un'ammenda. Ritiene pertanto opportuno con riferimento a quanto previsto dall'art. 34 del vigente Regolamento, dato il suo interesse diretto, allontanarsi dall'aula per consentire una discussione serena e scevra da coinvolgimenti di carattere personale.

Il Presidente del Consiglio, Ing. Bordenga Salvatore, si allontana dall'aula e assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Rag. Filippo Lercara, nella qualità di Vice Presidente.

Si allontana dall'aula anche il Vicesindaco, Sig. Plumeri Calogero, in quanto interessato nello stesso procedimento.

Il **Presidente** dà lettura del punto posto al n. 4 dell'ordine del giorno, a seguito di approvazione della proposta di prelievo.

Il **Consigliere Ferreri** dà lettura del referto presentato in data 07 settembre 2011 dal Revisore dei Conti e richiede all'Amministrazione un chiarimento sui procedimenti oggetto della nota del Revisore.

Il **Dott. Massimo Bellomo**, Revisore unico dei Conti, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che intende fare un chiarimento ed una precisazione prima di procedere, perché altrimenti ci potrebbero essere delle situazioni fraintese che potrebbero fuorviare il Consiglio nella disamina di questa problematica. Precisa che tutti gli atti e le note che l'Organo di Revisione invia al Comune sono sempre indirizzate anche alla Presidenza del Consiglio e che pertanto il Consiglio Comunale è sempre messo al corrente dell'attività svolta dall'organo di Controllo.

Evidenzia che purtroppo nella nota di cui ha dato lettura il Consigliere Ferreri c'è un errore di data per quanto riguarda una nota dello stesso di riscontro a quella del Segretario Comunale pro – tempore, Dott.ssa Nicastro. Afferma che per un mero errore materiale ha proceduto nel datare una propria nota indicando il 30 aprile 2011, quando era corrente il 30 marzo, tant'è che a quella data la propria nota è stata acquisita al protocollo in entrata del Comune.

Tale circostanza ha posto l'Organo di Revisione in errore nel posporre alcune considerazioni, ma assicura il Consiglio Comunale che è in possesso delle note, tramite l'Ufficio di Presidenza al quale tutte le sue note sono state pure indirizzate, e presso il quale sono pertanto visionabili, che il contenuto delle note non viene minimamente alterato. Per cui sul piano formale c'è una differenza di date, ma sotto il profilo sostanziale i concetti espressi nel rapporto epistolare vengono confermati. Per quanto detto, conferma verbalmente che mai c'è stata acquiescenza dell'Organo di Controllo con riferimento alle considerazioni formulate in quella che fu definita una laconica nota del Segretario Dott.ssa Nicastro.

Tiene inoltre a precisare, per assicurare la migliore intelligenza dei lavori consiliari, che l'iniziativa di segnalazione della "grave irregolarità" non è stata assunta dall'Organo di Revisione, ma è stata assunta dall'Ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale che con propria nota trasmessa per conoscenza al Revisore dei Conti ha segnalato al Sindaco, al Revisore di Conti, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Amministrativo e al Responsabile del Servizio Finanziario che secondo il suo Ufficio vi era stata un'irregolarità procedurale da parte del responsabile del procedimento. Sottolinea che è stato il Presidente del Consiglio che ha ritenuto di inserire in questa segnalazione di grave irregolarità anche un sorvolo circa i rilievi che l'Organo di Controllo aveva fatto con riferimento ad un incarico di consulenza. Tiene a precisare che il rapporto tra l'Organo di Revisione e il Consiglio Comunale è sempre stato improntato alla massima trasparenza e ringrazia per la collaborazione che fino ad oggi gli è stata data. Afferma che la nota del Presidente del Consiglio ha condotto l'Organo di Revisione ad agire in questa direzione, che tutto nasce da una scelta del Presidente del Consiglio e non da una iniziativa dell'Organo di Revisione. La circostanza che il Presidente del Consiglio abbia evidenziato delle irregolarità a carico di un funzionario, ha imposto all'Organo di Revisione di effettuare doverosamente delle verifiche, dalle verifiche effettuate non sono emerse violazioni del regolamento di contabilità del vostro ente, e ha riferito al Consiglio Comunale sulle risultanze. Infine rappresenta la propria disponibilità a qualsiasi ulteriore chiarimento fosse necessario.

Il **Consigliere Tatano**, chiesta ed ottenuta la parola, chiede al Revisore di leggere il passaggio della nota del Presidente dal quale emergano le accuse mosse dal Presidente del Consiglio all'indirizzo del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Il **Revisore dei Conti** dà lettura della nota del 22 febbraio 2011 a firma del Presidente del Consiglio richiamando l'attenzione sul passaggio nel quale il presidente evidenzia che il Responsabile dell'Area Amministrativa abbia espresso parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e poi su quello finale in cui il presidente evidenzia che rimane incomprensibile l'abnorme ritardo negli obiettivi fissati dalle deliberazioni di Giunta Comunale 141 e 151 di liquidazione agli amministratori Bordenga Salvatore e Plumeri Calogero del rimborso delle spese legali sostenute.

Sottolinea che il passaggio sull'incomprensibilità e sull'abnormità del ritardo collegata al parere di regolarità tecnica reso precedentemente lascia intuire al lettore che c'è una chiara volontà di segnalare una irregolarità, altrimenti non si spiegherebbero quali siano le finalità di questa lettera. Per tali ragioni l'Organo di Revisione ha interpretato tali fatti come una segnalazione di gravi irregolarità. Evidenzia, inoltre, che da parte dell'Organo di Controllo non c'è stata un'immediata risposta. A seguire è pervenuta una nota della Dott.ssa Longo dove in maniera molto accorata e decisa la stessa ha sentito la necessità, forse anche morale, di giustificarsi del ritardo nell'effettuare una spesa.

Il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, osserva che dal testo della nota del Presidente non emerge alcuna segnalazione di gravi irregolarità.

Il **Revisore dei Conti** risponde che la segnalazione emerge dal contenuto della nota di risposta della dott.ssa Longo dove si sente in dovere di giustificarsi dell'ipotesi del presunto ritardo ascrittogli nell'effettuare una spesa che era quella di rimborso. Ribadisce che, per quanto riguarda l'Organo di Controllo, la segnalazione da parte di un altro Organo dello stesso Ente impone all'Organo di revisione di attivarsi, laddove soprattutto la segnalazione giunga dal Presidente del Consiglio, considerato che l'organo di revisione risponde al Consiglio perché in seno a tale assemblea è eletto. Precisa che il Revisore dei Conti, visto che è stato protagonista di questa vicenda dal suo nascere e del suo evolversi, conoscendone ogni singola fase, si è sentito in dovere di dire all'Ufficio della Presidenza del Consiglio, che aveva segnalato una grave irregolarità, che secondo questo Organo di Controllo non è emersa alcuna irregolarità. Chiarisce che tutti gli atti deliberativi sono pubblicati sul sito del Comune e accortosi di queste due delibere in materia di rimborso spese legali ad amministratori ha ritenuto necessario un approfondimento.

Il **Sindaco** chiede come mai il Revisore si sia accorto solo di queste due delibere e non ne abbia attenzionate altre.

Il **Revisore** precisa che i controlli da tale Organo effettuati sono su campione e che nell'adempimento dei suoi compiti ha chiesto dei chiarimenti su queste due deliberazioni, quale organo che effettua per il Consiglio dei controlli anche sulla legittimità degli atti.

Il **Consigliere Tatano** interviene richiamando una nota con la quale il Responsabile dall'Area Amministrativa trasmette al Revisore dei Conti l'ordinanza di archiviazione del procedimento del GIP di Palermo, l'ordinanza di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, e nella quale si precisava che nelle premesse degli atti deliberativi venivano citati i riferimenti normativi relativi al rimborso delle spese legali. Sostiene che viene il dubbio che probabilmente il Revisore gli atti deliberativi non li avesse presi in esame.

Il **Revisore** precisa che all'Organo di Controllo interessava, al di là degli atti deliberativi, prendere consapevolezza di quello che era successo e che ciò è nel pieno diritto dell'Organo di Controllo. Ricorda che il diritto di accesso agli atti è una legittima prerogativa dell'Organo di Revisione. Afferma, altresì, che alla luce delle deliberazioni e degli altri atti richiesti e acquisiti, aveva ritenuto opportuno convocare il Presidente del Consiglio, e quindi il Consiglio stesso, il Sindaco, i due Responsabili di Posizione Organizzativa per organizzare un incontro e cercare di capire quello che stava succedendo. E sottolinea che, chi era presente gliene può dare atto, il Revisore dei Conti si è limitato a rappresentare questa problematica: c'è una richiesta di rimborso di spese legali, è necessario gestire questa fase con estrema ocularità, nel rispetto di tutti i passaggi, approfondendo l'argomento per ricercare sentenze della Corte dei Conti, delle norme regionali, nazionali che confortino circa la giustezza dell'operato degli uffici. Ricorda che in quel momento il Revisore non ha dato alcun parere sostenendo che tali spese non potevano essere rimborsate, ma aveva richiamato la strada maestra della chiarezza e della trasparenza, visto che chi richiedeva il rimborso oggi ricopre cariche istituzionali. Tant'è vero, ricorda, che quella sera il Sindaco affermò che si dispiaceva di non essere stato lui a convocare la riunione, vista la delicatezza della questione.

Il **Sindaco** interviene precisando che non è corretto sollevare un problema e poi non prospettare una soluzione per nove mesi.

Il **Revisore** ricorda che alla riunione era presente il Segretario Comunale, la Dott.ssa Nicastro, che si impegnò a fare una ricerca giurisprudenziale per verificare la correttezza del percorso intrapreso. In attesa di un pronunciamento della Dott.ssa Nicastro il tempo è defluito. Fa presente che successivamente è venuto il Dott. Morreale con il quale il Revisore dei Conti ha affrontato la problematica solo superficialmente, ma che non ha fornito alcuna relazione a chi doveva completare il procedimento di spesa. Evidenzia che, dopo aver parlato con il Dott. Morreale, il Revisore ha prodotto una nota ufficiale indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed altri, nella quale ha iniziato a dare delle direttive circa i requisiti che era necessario verificare, viste le norme sulla materia e gli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti sul tema. Perché, sottolinea, non si deve dimenticare che le fasi di spesa sono di diretto controllo della Corte dei Conti. Evidenzia, altresì, che questo passaggio è testimoniato anche dalla nota della Dott.ssa Longo nella quale la stessa evidenzia che è ancora in attesa del parere del Segretario Comunale ed è per questo che non procede alla liquidazione e non per volontà di rallentare il procedimento. Rammenta che l'ultimo atto di questa vicenda è la lettera del Presidente del Consiglio. Questo è per rappresentare quello che è successo.

Da ciò, chiarisce il Revisore, emerge la risposta che lo stesso voleva dare, stando così le cose l'Organo di Controllo non poteva dire che il Responsabile della Posizione Organizzativa aveva perso tempo.

Il **Sindaco** interviene chiedendo al Revisore se sia sicuro che il Presidente nella sua lettera si riferisca alla Responsabile di Posizione Organizzativa e non piuttosto all'Organo di Revisione.

Il **Revisore** sottolinea che visto che il Sindaco era presente alla riunione sa della sua richiesta fatta al Segretario Comunale e pertanto i ritardi segnalati dal presidente non potevano essere addebitati all'Organo di Revisione.

Il **Consigliere Tatano** dà lettura di un documento e lo consegna per essere trascritto ed allegato al presente atto – ALLEGATO 1). Premette che è sua intenzione comunicare al Gruppo di maggioranza che la sua mancata partecipazione alle riunioni di pre-Consiglio si spiega per il fatto che lo stesso ritiene che in casi delicati ed importanti, come questo, ognuno debba ragionare con la propria testa, non lasciandosi condizionare dalle vicende e dalle opinioni altrui. Per meglio comprendere le motivazioni che lo hanno indotto alle conclusioni che esporrà, ritiene sia necessario riassumere lo svolgimento dei fatti e sistemarli cronologicamente, con l'aiuto e con il permesso del Revisore dei Conti. Quindi:

- tutto inizia con la nota del 22 febbraio attraverso la quale il Revisore dei Conti rileva alcune osservazioni in merito alla D.S. 52/2010 in materia di incarico all'esperto del Sindaco e alle Deliberazioni di Giunta 141 e 151 del 2010 relative alla liquidazione delle spese legali a due Amministratori Comunali chiedendo che gli atti amministrativi venissero integrati con i necessari riferimenti normativi e di una relazione esplicativa dalla quale risultino le motivazioni di merito del procedimento giudiziario;
- in data 1 marzo l'Ufficio Amministrativo trasmette la documentazione richiesta precisando che nelle premesse degli atti deliberativi vengano citati i relativi riferimenti normativi per il rimborso delle spese legali;
- il 30 marzo anche il Sindaco risponde alla nota del Revisore dei Conti, mediante un riscontro relativo alle osservazioni riguardanti la D.S. 52/2010, attraverso cui rappresenta che l'incarico all'esperto è stato conferito ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/1992 e che la stipula del contratto può avvenire mediante scrittura privata ai sensi del Regolamento di acquisizione dei Servizi;
- qualche giorno dopo e per l'esattezza il 18 aprile il Segretario Comunale, Dott.ssa Nicastro, trasmette una nota al Revisore dei Conti comunicandogli che i riferimenti normativi da lui evocati non sono applicabili al caso in esame;
- il 30 aprile, dopo altri 12 giorni, il Revisore dei Conti trasmette una nuova nota attraverso la quale dichiara espressamente di dissentire inequivocabilmente dalle conclusioni del Segretario Comunale, ritenendo la problematica "Zaffuto" non superata.

Il **Revisore** chiede al Consigliere se ha letto la sua nota.

Il **Consigliere Tatano** sottolinea come il Revisore dei Conti abbia riconosciuto l'errore in merito alla data della sua nota solo nel corso della seduta, errore che il Consigliere non conosceva quando ha preparato il suo intervento, laddove invece il Revi-

sore è stato tanto celere nello scrivere tante note, con le quali è entrato nel vivo della vita politica dell'ente.

Il **Revisore** respinge le accuse del Consigliere, rappresenta che se questo è il tono abbandona l'aula, e ribadisce che ha riconosciuto l'errore e lo ha ammesso al fine di fare massima chiarezza. Ribadisce che la data sulla sua lettera era sbagliata, ma che il contenuto non cambiava visto che non ha dato asseverazione alla nota del Segretario. Fa rilevare che la questione è stata in ogni caso risolta con la nota dell'attuale Segretario Comunale.

Il **Consigliere Tatano** sottolinea il ritardo con cui ha appreso della sussistenza di tale errore, mentre invece nella relazione del Revisore si legge che la propria nota è "successiva alla nota del Segretario". Il Consigliere si avvia alla conclusione precisando che le note del Revisore non contengono un parere negativo in merito alle questioni, ma esprimono degli indirizzi all'Area Amministrativa, indirizzi che il Consigliere dichiara di non sapere se il Revisore possa esprimere in presenza di una delibera di Giunta Municipale.

In ogni caso ritiene che non vi siano responsabilità da parte dell'Area Amministrativa che ha fatto il suo dovere correttamente e puntualmente, ma è il Revisore, attraverso una propria nota che solleva solo dubbi e che a parere del Consigliere potrebbe interferire nella vita politica all'interno del Comune di Villalba, che mette in preoccupazione il responsabile dell'Area Amministrativa, basandosi a suo parere su dati infondati perché poi smentiti dall'art. 14 della legge 7 del 1992 e da due sentenze. Fa osservare che l'intervento del Revisore dei Conti ha bloccato il procedimento, facendo sì che esso non si concludesse nei 30 giorni successivi all'atto deliberativo, mettendo in discussione i provvedimenti di due giudici sui quali si basano i due atti deliberativi n. 141 e n. 151 della Giunta Comunale. E il procedimento risulta aperto ancora dopo nove mesi.

Tornando alla ricostruzione cronologica degli eventi, il Consigliere chiarisce che l'ultimo atto è rappresentato dalla nota del 30 settembre, data in cui l'Organo di Revisione trasmette a tutti i Consiglieri Comunali un "Referto su gravi irregolarità" ai sensi dell'art. 239 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali. Evidenzia che dalla lettura della nota emerge, nelle conclusioni, che non si sono verificate gravi irregolarità e pertanto essa non è un referto. Il referto è una relazione scritta attraverso la quale si comunica al Consiglio che vi sono gravi irregolarità, ma la nota si conclude dicendo che gravi irregolarità non ce ne sono allora non si poteva chiamarla referto.

Il **Revisore** interviene per precisare che non è stato l'Organo di Revisione ad affermare che esistevano delle gravi irregolarità, ma c'era una segnalazione di grave irregolarità.

Il **Consigliere Tatano** insiste nel sottolineare che l'art. 239 TUEL afferma che il referto dell'Organo di Revisione al Consiglio è una relazione scritta su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi. Il Consigliere infine afferma che, a suo parere, il documento chiamato erroneamente referto viola il principio di veridicità delle proprie attestazioni sancito dall'art. 240 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il Revisore non ha dichiarato il vero, se non fino a pochi momenti prima, ri-

guardo ad una nota del 30 aprile che non esiste, in quanto la nota di cui è in possesso risulta datata il 30 aprile 2011, ma trasmessa via fax il 30 marzo 2011.

Il **Revisore dei Conti** osserva che è evidente che si tratta di errore materiale.

Il **Consigliere Tatano** conclude sostenendo che, a suo parere, tutto nasce dalla circostanza che, a seguito di un parere negativo espresso dal Revisore su una variazione di bilancio, dell'approvazione della variazione da parte del Consiglio e delle osservazioni pervenute dalla Corte dei Conti che riteneva che non vi fosse alcuna irregolarità, il Presidente del Consiglio aveva scritto al Revisore chiedendo delle delucidazioni, nota alla quale il Revisore non ha risposto. Sostiene che per questo il Revisore ha creato un polverone inutile che avrebbe potuto portare allo scontro tra due organi all'interno del Comune, quali la Presidenza del Consiglio e la Responsabile dell'Area Amministrativa, scontro evitato dato che sia la Presidenza del Consiglio sia la Responsabile dell'Area Amministrativa hanno fatto entrambe il proprio dovere. Per quanto detto, chiede, rivolgendosi al Revisore, qualora dovesse essere rieletto come Revisore dei Conti, di evitare tali atteggiamenti.

Il **Revisore dei Conti**, chiesta ed ottenuta la parola, precisa che per quanto riguarda l'incarico agli esperti il Revisore non ha dato parere negativo ma ha richiamato l'attenzione dell'Amministrazione, suggerendo che quando si dà un incarico è meglio darlo per iscritto, anche perché quando poi il Sindaco dovrà relazionare al termine dell'incarico al Consiglio Comunale sarà più semplice riscontrare la corrispondenza tra il mandato conferito e i risultati ottenuti. Tant'è vero, evidenzia, che il Segretario Comunale nel relazionare su questo punto ha concluso, a seguito di un serio approfondimento giuridico e sulla base di diversi riferimenti normativi, dando degli indirizzi all'Amministrazione prevedendo che tali incarichi sia preferibile conferirli per iscritto, come poi d'altronde ha fatto il Sindaco. Sottolinea, altresì, che il Revisore de Conti con le sue note ha dato degli indirizzi all'Amministrazione, nell'espletamento di suoi doveri, e non realizzando alcuna invasione di campo, ma relazionando al Consiglio che è il vero dominus della spesa dell'Amministrazione.

Il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, osserva che l'errore relativo alla data non può essere considerato solo formale, perché se l'Organo di Revisione scrive il 30 marzo e la Dott.ssa Nicastro risponde il 18 aprile dicendo che le norme citate non si applicano al caso in esame, e poi quando fa il referto lei scrive che l'Organo di Revisione non aveva prestato acquiescenza vista la nota successiva del 30 aprile, l'errore ha una rilevanza sostanziale. Ritiene, pertanto, che se l'organo di Revisione non era d'accordo con l'opinione del Segretario, sarebbe stato opportuno e necessario che lo avesse manifestato apertamente.

Il **Revisore** interviene precisando che se l'Organo di Controllo cita delle norme che andavano applicate e il Segretario Comunale non risponde citando delle normative a supporto della sue affermazioni, ma dice semplicemente non si applica al caso di specie, non c'era niente da rispondere.

Il **Sindaco** ribadisce l'opportunità di una nuova nota del Revisore dei Conti nella quale questi evidenziasse che non condivideva le affermazioni del Segretario, altrimenti la Dott.ssa Nicastro non avrebbe mai avuto consapevolezza della mancata condivisione da parte Revisore. Inoltre per quanto riguarda il Dott. Morreale, il Sindaco precisa che in un colloquio avuto con lo stesso, questi gli aveva assicurato di aver parlato con il Revisore, che vi era stato un chiarimento e che a breve il Revisore avrebbe fatto una lettera nella quale riteneva superate le perplessità.

Il **Revisore** ricorda che una sua nota di chiarimento è pervenuta.

Il **Sindaco** sottolinea che, con la nota presentata, il Revisore dei Conti nell'indicare quali sono i presupposti che bisogna verificare per procedere al rimborso delle spese legali non ha fatto altro che richiamare gli aspetti che chi dà un parere di regolarità tecnica ha già attenzionato. Motivo per cui la nota dello stesso ha instillato delle perplessità nella Responsabile dell'Area Amministrativa che ha bloccato il procedimento di liquidazione. Infine ribadisce che, a suo parere, dalla lettera del Presidente non emergono delle segnalazioni di gravi irregolarità a carico dell'Area Amministrativa e sostiene che probabilmente quella lettera è indirizzata al Revisore, un rimprovero all'Organo di Controllo perché con quella lettera ha messo una pulce all'orecchio dell'ufficio se aveva sbagliato o meno.

Il **Revisore** interviene precisando che a pensarla così non è solo l'Organo di Controllo, dato che la lettera della Dott.ssa Longo è arrivata prima della sua nota, e nella stessa anche il Responsabile dell'Area Amministrativa la pensa come il Revisore.

La **dott.ssa Longo**, chiesta ed ottenuta la parola, osserva, seppur quella del Consiglio Comunale non le pare la sede adatta, in quanto si tratta di una sede politica e non gestionale, che la Responsabile del Servizio Amministrativo non è entrata né in ansia né in tilt. Afferma che se nella nota del Presidente elegantemente c'è scritto "rimane incomprendibile l'abnorme ritardo nel raggiungimento degli obiettivi fissati da quelle deliberazioni", che significava liquidare i rimborsi, la sua deontologia professionale le ha fatto rispondere alla nota del Presidente con una nota laddove, per eleganza etica ed educazione, non ha scritto, ma ora vuole che si sappia, che verbalmente è stata investita in malo modo dal Presidente del Consiglio in presenza di testimoni. Sostiene pertanto che con questa nota si sentiva investita nella sua professionalità. Inoltre osserva che tutti i Consiglieri sono molto documentati, ma nessuno è andato da lei a chiedere delle spiegazioni che la stessa avrebbe voluto dare in merito alla discussione accesa accaduta tra lei e il Presidente del Consiglio.

Il **Sindaco** interviene ribadendo che nella lettera del Presidente del Consiglio non vede alcuna accusa di grave irregolarità nei confronti della Responsabile dell'Area Amministrativa. Precisa, per il resto, che la relazione del Revisore si conclude con la previsione che non vi sono gravi irregolarità e quindi non capisce perché si stia trattando come grave irregolarità. Si rivolge al Revisore dei Conti chiedendo il perché la relazione fosse stata notificata a tutti i Consiglieri se gravi irregolarità non ci sono.

Il **Revisore** risponde che l'Organo di Controllo ha così operato perché è il Consiglio, nella persona del suo Presidente, che gli ha imposto di attenzionare il caso.

Il **Consigliere Alessi**, chiesta ed ottenuta la parola, dice di poter confermare quanto affermato dalla Dott.ssa Longo. Osserva che, a suo parere, si stia esagerando il tono della discussione, in quanto ci si sta sempre riferendo all'attività dell'Organo di Revisione e a quella dell'Ufficio Amministrativo. Sottolinea che la priorità è quella di elaborare gli atti nel massimo rispetto della legge e che il tempo non deve essere di ostacolo alla ricerca della esatta normativa applicabile agli atti. Precisa che, per quello che gli risulta dalla verifica degli atti, ha trovato il lavoro dell'Organo di Controllo e quello dell'Ufficio Amministrativo in perfetta regola. E ribadisce che se necessitano degli approfondimenti è necessario farli. Precisa che ritiene dissociarsi dalle accuse rivolte dal Presidente all'Organo di Revisione e anzi esprime i ringraziamenti all'Organo di Revisione, perché ha tutelato il Consiglio Comunale.

Per il resto ritiene che sia necessario lasciar lavorare gli Uffici, lasciar lavorare l'Organo di Controllo e presto si arriverà ad una definizione ottimale della questione.

Il **Consigliere Saia** interviene precisando che il Gruppo di Opposizione condivide l'intervento del Consigliere Alessi.

Il **Sindaco** interviene precisando che la nota del Revisore non doveva essere trattata come un referto di grave irregolarità, visto che la stessa si chiude con la rassicurazione del Consiglio che gravi irregolarità non sussistono. Visti gli artt. 74 dello Statuto Comunale e 40 del Regolamento del Consiglio Comunale, la nota del Revisore non rappresenta un referto di grave irregolarità che imponeva al Presidente del Consiglio l'obbligo di convocare il Consiglio. Pertanto non v'è stata alcuna violazione da parte del Presidente del Consiglio degli art. 74 dello Statuto Comunale e dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il **Consigliere Ferreri**, chiesta ed ottenuta la parola, consegna un documento di cui dà lettura e che viene allegato al presente atto (ALLEGATO 2)

Il **Consigliere Tatano**, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che il Consiglio Comunale è stato di fatto indotto in errore da una nota rappresentata come nota del 30 aprile 2011, ma che in realtà è pervenuta in data 30 marzo 2011, come dimostra la copia che produce e chiede di allegare agli atti e su cui appone la sua personale firma (ALLEGATO 3).

IL CONSIGLIO COMUNALE

dà atto che è stato preso in esame il referto del Revisore dei Conti trasmesso in data 07 settembre 2011.

Il **Presidente**, accertato che nessun altro chiede di intervenire, passa alla **trattazione dell'interrogazione contrassegnata dalla lettera c) al punto 3 dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione**, che il Consiglio Comunale ha deciso di trattare in maniera congiunta al referto del Revisore dei Conti, in materia di nomina dell'esperto del Sindaco e del rimborso di spese legali presentata dal Gruppo "Vil-laba Futura" e acquisita al protocollo dell'ente al n. 4933 del 16 settembre 2011. Invi-

ta il Consigliere Ferreri, che ne ha chiesto la risposta orale, a presentare l'interrogazione.

Il **Consigliere Ferreri** dà lettura dell'interrogazione presentata.

Il **Sindaco**, chiesta e ottenuta la parola, dà lettura di una nota che viene consegnata per essere allegata alla presente deliberazione (ALLEGATO 4).

Il **Consigliere Ferreri** dichiara che per quanto riguarda l'esperto si chiedevano delle delucidazioni con riferimento all'anomalia relativa al conferimento dell'incarico, problema che pare essere stato superato, e alle attività da questi svolte in occasione del suo primo incarico di durata trimestrale. Osserva che la cosa che fa riflettere è che il Presidente del consiglio investa con proprie note gli uffici di amministrazione attiva su ritardi ed inefficienze, si trovi presente alle riunioni. Sostiene che, come questa sera il Presidente del Consiglio e il Vicesindaco si sono allontanati dall'aula per conflitto d'interesse, così avrebbero potuto allontanarsi in occasioni delle riunioni, nonché in occasione dell'adozione degli atti deliberativi.

Il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, riconosce che è giusto che questa sera il Vicesindaco e il Presidente si siano allontanati dall'aula. Precisa, tuttavia, che occorre fare le dovute distinzioni dato che in quella riunione non si stava decidendo niente, ma c'è stato solo uno scambio di opinioni, visto che si era venuta a creare una situazione complessa come questa in cui è stato adottato un atto deliberativo, è sopraggiunta la nota del Revisore dei Conti che non contiene un parere negativo ma dice solo di attenzionare meglio la situazione.

Il **Consigliere Saia**, chiesta ed ottenuta la parola, precisa che se correttamente con riferimento alla delibera 141 che ha ad oggetto l'assegnazione risorse per il rimborso delle spese legali sostenute dall'Assessore Plumeri, questi risulta assente, con riferimento alla deliberazione 150 avente ad oggetto "Modifica delibera di Giunta Comunale n. 141 del 22 dicembre 2010" e quale obiettivo la liquidazione al Sig. Plumeri Calogero del rimborso delle spese legali nell'importo rettificato di € 5.666,00 sono presenti il Sindaco e gli Assessori Plumeri Calogero e Giuseppe Tramontana.

Il **Sindaco** precisa che la seconda è stata necessaria per correggere un errore dell'Ufficio.

La **Dott.ssa Longo**, interviene precisando che non si tratta di un errore dell'Ufficio, ma si tratta di due deliberazioni differenti. La delibera 141 è relativa all'assegnazione risorse finanziarie al Responsabile del servizio amministrativo per procedere al rimborso spese legali in favore di Plumeri Calogero, la delibera 150 è una modifica della prima delibera che riportava un errore di battitura dell'importo che da 7.000,00 doveva diventare 5.000,00, ma l'oggetto è sempre quello.

Sottolinea che l'Ufficio non ha sbagliato, perché l'Ufficio ha fatto la proposta, chi delibera in Giunta lo sa l'Amministrazione.

Il **Consigliere Saia** sostiene che chi ha sbagliato è chi ha deliberato.

Il **Consigliere Ferreri** si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dell'Amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

dà atto che è stata fornita risposta alla interrogazione n. 4933 del 16 settembre 2011.

ACCERTATO che nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio, Ing. Bordenga Salvatore, rientra in aula e assume la Presidenza del Consiglio Comunale.

- segue -

ALLEGATO 1)
risultato che è mia intenzione comunicare al gruppo di maggioranza che, se non ho partecipato alle riunioni e ai pre-consigli e perché ritengo che i casi delicati ed importanti come questo ognuno debba ragionare con le proprie teste, non lasciandosi condizionare dalle vicende e dalle opinioni altrui.

Per meglio comprendere le motivazioni che mi hanno portato alle conclusioni che esporrò in seguito è necessario che ~~non~~ ~~possano~~ ricomprenda lo sfolgimento dei fatti in ordine cronologico, ed permesso e l'aiuto dell'Organo di Revisione.

includi:

- Tutto inizia con la nota del 22 FEBBRAIO attraverso la quale il R. d. C. rileva alcune osservazioni in merito alle D. S. 52/2010 (incarico all'esperto del Sindaco) alle D. Giunta 141 e 151 del 2010 (relative alle liquidat. alle spese legali e 2 Amministratori comunali) chiedendo che gli atti amministrativi venissero integrati con i necessari riferimenti normativi di una relazione esplicitiva della quale risultino motivazioni di merito del procedimento giudiziario;

In data 1 MARZO l'Ufficio Amministrativo trasmette la documentazione richiesta precisando che nelle premesse degli atti deliberativi vengono citati i relativi riferimenti normativi per il rimborso delle spese legali.



Il 30 MARZO anche il Sindaco risponde alle note del R. d. C. mediante un riscontro relativo alle osservazioni riguardanti il D.S. 52/2010, attraverso cui rappresenta che l'incarico all'esperto è stato conferito ai sensi del art. 14 della L. R. 7/1992 e che la stipula del contratto può avvenire mediante scrittura privata ai sensi del nostro Regolamento di acquisizione di servizi.

Quel giorno dopo, per l'esattezza il 18 APRILE il Segretario Comunale, dott.ssa Nicastro, trasmette una nota al R. d. C. comunicandogli che i riferimenti normativi da lui evocati non sono applicabili al caso in esame.

Il 30 APRILE, dopo altri 12 giorni, il R. d. C. trasmette una nuova nota attraverso la quale dichiara espressamente di dissentire inequivocabilmente dalle conclusioni del Segretario Comunale, ritenendo le problematiche "Zeffire" non superate.

Infine si scrive poi, ^{dopo la nota del 30 giugno} 7 SETTEMBRE, data in cui l'Organo di Revisione trasmette a tutti i Consiglieri Comunali un "REFERITO" su gravi irregolarità di gestione ai sensi dell'ART. 239 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali.

L'ART. 239, prevede anche che l'Organo di Revisione collabora con l'Organo Consiliare;

esprime pareri;

sulle base dei principi di VERIDICITÀ e della REGOLARITÀ CONTABILE.

d.) Il documento etichettato erroneamente "REFERATO"
che il principio di veridicità delle proprie attestazioni
rito dall'art. 240 del D. Lgs. 267/2000 (Risp. Org. Riv.)
quanto ~~la~~ ^{UNA} nota del 30 APRILE 2011 NON ESISTE

fatti, UNA NOTA risulta sì datata 30 APRILE 2011

, etichessa come, il DOTT. BELLOMO, EMERITO,
TRASMESSO LA NOTA VIA FAX ALLE ORE

10:07 DEL 30-MARZO-2011, COME È FACILMENTE
RILEVABILE DALL'ORIGINALE DELLA NOTA.

CONDIZIONI NON SUCCESSIVE, COME SERIRE IL REVISORE d. CONTI,
PRECEDENTE, E DI BEN 18 GIORNI, ALLA NOTA
IL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. SSA MESTRO.

20', 20 MINUTI PRIMA DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO
VENNE A COMUNICARE DI UN ERRORE COMMESSO.
COSA PER QUALE MOTIVO??

ALBA LI, 28/NOV/2011



CONCLUSIONI

- 1) I RILIEVI NON CONTENGONO AL CON PARERE SFAVOREVOLE
- 2) IL REVISORE DEI CONTI NON HA ESPRESSO ALCUN PARERE, SE NON QUELLO DI INDIRIZZO ALL'UFF. AMM.
- 3) NON VI SONO TRACCE DI "RIBROTTI" RIMPROVERI

DA PARTE DEL PRES. d. CONS. NEI CONFRONTI DELL'AREA AMM (sempre il riferimento è destinato al Rev. dei Conti, perché ha sollevato infondati dubbi, che hanno impedito di fatto che

~~il~~ ~~l'atto~~ ~~amministrativo~~ ~~finale~~ ~~fosse~~ ~~disponibile~~ ~~entro~~ ~~30~~ ~~giorni~~ ~~dell'atto~~ ~~deliberativo.~~

l'atto amministrativo finale fosse disponibile entro : 30 giorni dell'atto deliberativo.

- h) NON SI RAVVISA NESSUNA RESPONSABILITÀ DA PARTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO, ~~che~~ il cui DIRIGENTE HA FATTO IL PROPRIO DOVERE FINO IN FONDO, E CON PUNTUALITÀ, E QUESTO È DIMOSTRATO DAL FATTO CHE HA ESPRESSO IL PROPRIO PARERE, COME SI COUNEE LEGGENDO GLI ~~ATTI~~ ATTI DELIBERATIVI.

5) L'ORGANO DI REVISIONE TRASMETTE AI CONS. COMUNALI UN ~~ATTI~~ REFERTO SU GRAVI IRREGOLARITÀ DI GESTIONE CHE SI CONCLUDE "rassicurando l'organo consiliare che, a parere dell'organo di controllo, non si è verificata alcuna violazione del Regolamento di contabilità".
Da questa conclusione si evince altresì che
REFERTO NON È PREVI non sussistono gravi irregolarità o violazioni del Regolamento di contabilità
ovvì il documento contiene ^{INOPORTUNE ED INGERENTI} ~~cause~~ "derogazioni" che riguardano le vite politiche del nostro Ente.



ALLEGATO 2)

Gruppo Consiliare

Allegare alla delibera consiliare.

“Il potere non ama essere controllato, giudicato, criticato. Nella Democrazia deve accettarlo”

I sottoscritti Consiglieri comunali

Vincenzo Fabio Ferreri, Giuseppe Costanza, Giovanbattista Messina, Calogero Lupo,
Alessia Saia

Premesso che:

Art.19 dello Statuto comunale:
Presidenza del Consiglio comunale

Il Presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio stesso. Presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e fissa la data e l'ordine del giorno per le riunioni ordinarie e straordinarie dello stesso secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto. Il presidente inoltre assicura il collegamento politico – istituzionale con il sindaco e i gruppi consiliari. **Dovrà essere assegnato un locale per le esigenze del gruppo di minoranza e di maggioranza.** È istituito l'ufficio della segreteria della presidenza del consiglio comunale. Con determinazione del segretario comunale sentito il sindaco e il presidente del consiglio, è assegnata una o più unità di personale. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e le risorse economiche da assegnare alla presidenza del consiglio per spese istituzionali connesse alla funzione. I poteri del presidente sono disciplinati dalla legge. Informa periodicamente il consiglio sullo stato di attuazione dei deliberati approvati dal consiglio stesso. Promuove iniziative affinché siano rimossi ostacoli all'attuazione dei deliberati del consiglio. In particolare il presidente provvede a mantenere l'ordine, a fare osservare le leggi e la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine. I relativi provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

Art.5 del regolamento del Consiglio comunale:
Compiti e poteri del Presidente

Ferme restando le attribuzioni riservate dalla Legge e dallo Statuto, il presidente del consiglio comunale: fissa le modalità di accesso al pubblico nella sala delle adunanze e per la pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale; organizza l'attività del consiglio comunale e, con l'aiuto della conferenza dei Capi Gruppo, definisce il programma dei lavori del Consiglio; esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute del Consiglio stesso e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti; dà direttive per l'organizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio

comunale anche al fine di consentire a ciascun Consigliere l'esercizio delle iniziative relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;attuа ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie,informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e,ove occorra,richiede la collaborazione degli uffici comunali,che sono tenuti a fornirla per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi,ordini del giorno,mozioni,interrogazioni;cura i rapporti con il consiglio comunale,con la giunta e il revisore dei Conti;autorizza le riprese audio-video delle sedute del Consiglio comunale;invita ad audizione in Consiglio comunale persone esterne al consiglio stesso,quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;Il presidente esercita i poteri di ordine e regolare svolgimento delle adunanze;Il presidente,nell'esercizio delle sue funzioni,deve ispirarsi a criteri d'imparzialità,intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri. Qualora il Presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni, assuma decisioni o iniziative che comportano spese a carico del bilancio comunale, l'organo preposto è tenuto a deliberare approvando o motivando il diniego.

Circolare n.5/1996
Assessorato regionale Autonomie Locali

Il presidente del consiglio comunale, si configura come organo interno dei comuni che ha i soli compiti di convocare il consiglio e di dirigere i lavori del consiglio stesso. E' lo stesso impianto ordinamentale che nega a tale soggetto compiti di rappresentanza o di incidenza esterna o altri compiti riguardanti l'esecuzione delle delibere consiliari,funzioni queste esclusive degli organi monocratici elettivi

TAR Lazio, Roma,
Sez. II sentenza 13/10/2008 n.8881

Il presidente del consiglio comunale deve arbitrare, nel rispetto della legge e dei valori della Costituzione repubblicana, l'agone politico e non giocarvi come qualunque altro uomo di partito o di fazione, a pena di spezzare i principi d'imparzialità e di neutralità della relativa funzione.

Vista **l'anomala** nota prot.3807 del 12/07/2011 della Presidenza del Consiglio Comunale con la quale annota " Rimane quindi incomprensibile l'abnorme ritardo negli obiettivi fissati dalle deliberazioni GC n.141 e n.151 di liquidazione agli Amministratori Plumeri Calogero e Bordenga Salvatore del rimborso delle spese legali sostenute.", **criticando, senza averne la competenza istituzionale, i rilievi legittimi, effettuati dal Revisore dei Conti, nell'ambito delle funzioni di controllo, su il provvedimento del Sindaco n.52 del 28/12/2010 (conferimento incarico di esperto del Sindaco al dott. Giuseppe Zaffuto) e sulle deliberazioni della Giunta comunale 141/2010 e 151/2010 avente per oggetti rimborsi spese legali rispettivamente all'amministratore sig. Bordenga Salvatore e sig. Plumeri Calogero.**

Vista la nota prot.n.4090 del 27/07/2011 del Responsabile del Servizio amministrativo con la quale nel fare la storia delle perplessità sulla legittimità degli atti G.M. n.141/2010 e 151/2010, **rileva la presenza del Presidente del Consiglio comunale nelle riunioni operative (Sindaco,Segretario comunale,Revisore dei conti,Responsabile servizio Amministrativo) anche in quelle ,cosa ancora più inammissibile, relative agli atti di cui è direttamente interessato quale presunto creditore (palese conflitto d'interesse).**Scrivendo anche " si precisa che il Segretario, a seguito delle perplessità avanzate in merito dalla sottoscritta (ritardo nella liquidazione con conseguente ulteriore richiamo verbale da parte del Presidente del Consiglio,in quanto Amministratore interessato,stante che già più volte aveva sollecitato la definizione della pratica), ha riferito di affrontare la problematica con il prossimo segretario comunale".

Visto il referto del Revisore dei Conti all'Organo consiliare del 09/09/2011 prot.4806 ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 c.1 lett. e TUEL di cui all'O.d.G. dell'odierna adunanza consiliare.

In particolare " desta perplessità il tono dell'Ufficio di presidenza quando definisce "ridondanti" le osservazioni formulate dal Revisore dei Conti in occasione della determinazione sindacale "Zaffuto e "laconica" la nota di risposta del Segretario comunale, **quasi a voler mettere in evidenza un certo fastidio avvertito dalla Presidenza per l'attività di controllo svolta dal revisore dei Conti.** Ancor maggiore perplessità suscita l'affermazione nella nota presidenziale della chiusura del procedimento da parte del Segretario Comunale quando il Presidente del Consiglio stesso è stato primo destinatario della nota del 30 aprile 2011 del Revisore dei Conti (successiva quindi a quella del Segretario comunale del 18 aprile)con la quale **l'Organo di Controllo dissentiva inequivocabilmente dalle conclusioni del Segretario comunale,ritenendo dunque la problematica "Zaffuto" non superata e,comunque,tutt'ora irrisolta dall'Amministrazione.**"

"Proseguendo in merito alle deliberazioni di Giunta per il pagamento del rimborso spese da parte del Comune ai Consiglieri del precedente Consesso Bordenga e Plumeri,si osserva ed evidenza quanto segue:.....Su tali aspetti la nota del Responsabile della P.O.I^ appare esaustiva in quanto la Dott.ssa Longo,come ben rappresenta,è ancor oggi in attesa di una relazione scritta richiesta dal Revisore dei Conti al Segretario Comunale **nel corso di una riunione tenutasi il 14 marzo 2011 presso gli uffici comunali ed alla quale hanno preso parte il Sindaco,il Segretario Comunale, il Revisore dei Conti il responsabile della P.O.I^,il Responsabile della P.O.II^ ed infine ,sebbene non espressamente invitati,l'Assessore al Bilancio Calogero Plumeri (presunto creditore), l'Assessore Territo ed il Presidente del Consiglio Salvatore Bordenga. Presunto creditore) ".....**

"La nota Presidenziale in questione (prot.3807 del 12/07/2011),intervenuta nell'ambito del procedimento di spesa e del processo di formazione dell'orientamento dell'Amministrazione in una fase così delicata,addebitando ingiustificati ritardi al Funzionario responsabile del procedimento e screditando l'Organo di Controllo contabile,ovviamente crea un preoccupante "corto circuito" sia negli ambiti amministrativi che istituzionali,tanto che la Responsabile della P.O.I^ ha ritenuto con fermezza e decisione di respingere gli addebiti di presunti ingiustificati ritardi ascrittele (indebitamente) dall'Ufficio di Presidenza. Corto circuito che si manifesta ancor più evidente quando non si riesce a comprendere con la necessaria chiarezza se le argomentazioni formulate appartengono al presunto creditore dell'Ente o all'Ufficio di Presidenza, il quale ufficio ad esempio è bene a conoscenzaDel fatto che non dovrebbe anteporsi l'esigenza della celerità del rimborso (portata dal presunto creditore dell'Ente) alla ricerca di un rafforzamento della legittimità della spesa dell'Ente che ovviamente deve essere sempre preferita."

Viste la deliberazione di Giunta municipale n.150 del 30/12/2010 avente per oggetto: " Modifica delibera della Giunta Comunale n. 141 del 22/12/2010" (Assegnazione risorse finanziarie (€ 5.666,54) al Responsabile del Servizio Amministrativo per liquidazione spese legali all'Amministratore sig. Plumeri

Calogero) e 151/2010 (Assegnazione risorse finanziarie(€ 7.733,23) al Responsabile del Servizio Amministrativo per liquidazione spese legali all'Amministratore sig. Bordenga Salvatore) . Presenti deliberanti: Plumeri Alessandro Sindaco, Plumeri Calogero (direttamente e indirettamente interessato) Vice-sindaco e Assessore al Bilancio, Tramontana Giuseppe Assessore. Assenti: Di Vita Antonio, Territo Concetta, Assessori.

Visto l'art. 21 dello Statuto comunale: "... Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse a una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto costatare a verbale" precetto logicamente esteso a tutti gli organi collegiali dell'Ente.

Vista la superiore documentazione, costatata l'indebita ingerenza del Presidente del Consiglio Comunale su un provvedimento amministrativo di spesa (in cui era ed è direttamente interessato) di esclusiva competenza e responsabilità della Struttura Burocratico-Amministrativa dell'Ente, verificato altresì il mancato rispetto dell'obbligo di astensione e di non partecipazione alle deliberazioni ed esecuzioni di atti amministrativi in cui si è direttamente e indirettamente interessati, da parte del Vice-Sindaco con delega al Bilancio, comportamenti questi che contravvengono a regole etiche, istituzionali, giuridiche e contrastano con il ruolo, la dignità, il prestigio che le importanti Cariche rappresentano nelle Istituzioni e nella Comunità Locale,


il Gruppo consiliare "Villalba futura"

invita il Presidente del Consiglio comunale e l'Assessore al Bilancio, nonché Vice-Sindaco a rassegnare le dimissioni dagli incarichi ricoperti.

Visto il punto all'O.d.G.: nomina Revisore dei Conti per il triennio 2011-2014, considerato che l'attuale Revisore dei Conti dott. Massimo Bellomo ha svolto le Sue funzioni con perfetta professionalità, nel rispetto delle norme e dello Statuto a tutela della legalità e garanzia della regolarità amministrativa-procedimentale, auspichiamo la nomina del dott. Massimo Bellomo, (a cui non mancheranno i Nostri 5 voti), a Revisore dei Conti per il triennio 2011-14, ciò a sperimentata tutela della Comunità, del Consiglio comunale, dei Consiglieri, della Giunta, del Sindaco.

Invitano il Presidente del Consiglio comunale e/o il Segretario comunale e/o gli Uffici responsabili, a norma delle vigenti disposizioni di legge dello Statuto, dei Regolamenti ad inviare il presente atto deliberativo completo (referto del RdC, atti e corrispondenza citata nel menzionato referto, presente intervento, ecc.) alla Procura Regionale della Corte dei Conti Palermo.

Villalba, 28 ottobre, 2011.



Vincenzo Fabio Ferreri.



Giuseppe Costanza, Giovanbattista Messina, Demme Gianluigi

Calogero Lupo, Alessia Saia



ALLEGATO 3)



COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Caltanissetta, 30 aprile 2011.

01 APR 2011
Prot. 1916

Al Sig. Sindaco

- e.p.c. - Presidente del Consiglio Comunale
- Segretario Comunale
- Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: OSSERVAZIONI D.S. N. 52 DEL 20 DICEMBRE 2010 - NOTA DI RISCANTRO DELL'ENTE PROT. 1115 DEL 30 MARZO 2011

Con riferimento alla nota in oggetto emarginata, questo Organo di revisione osserva quanto segue:

- ai sensi della delibera a sezione riunite in sede di controllo della Corte dei Conti n. 6 del 15 febbraio 2005 sembra di poter ritenere che la più recente normativa al riguardo sia costituita dalla L. 30 dicembre 2004 n. 311 commi 11 (indirizzata a tutti i comuni) e 42 (i cui destinatari sono i comuni con n. di abitanti superiore a 5.000). Ciò posto, sempre secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti, il contenuto degli incarichi cui fanno riferimento gli anzidetti commi coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229-2238 c.c. con l'esclusione di incarichi pure a contenuto intellettuale che, però, sono conferiti per l'espletamento di adempimenti obbligatori per legge;
- l'invocato regolamento comunale, che tra le norme finali del Capo III con l'art. 15 disciplina la forma dei contratti nell'affidamento di forniture e servizi non superiore a 20.000,00, a parere dello scrivente non sembrerebbe, alla luce della predetta delibera della Corte dei Conti, essere riferibile alla determinazione sindacale n. 52, in quanto la prestazione d'opera intellettuale ivi prevista, non rientrando probabilmente tra quelle da rendere per esplicitare adempimenti obbligatori, ed inquadrandosi invece tra quelle di cui agli artt. 2229-2238 c.c., con tutta probabilità non sarebbe inquadrabile tra le "prestazioni di servizio".

Di talché, essendo possibile il palesarsi della non rispondenza del Regolamento dell'ente rispetto alle novellate norme, a parere del sottoscritto sarebbe consigliabile (se così sarà pure ritenuto dalla S.V.) adeguarne il testo alla normativa vigente ed agli orientamenti della Corte dei Conti, oltre che verificare, e mi riferisco a chi legge per conoscenza, se sia il caso di procedere alla trasmissione della determinazione in oggetto alla Corte dei Conti onde curare l'adempimento ai sensi del comma 11 L. 30 dicembre 2004 n. 311, al fine di scongiurare omissioni passibili di sanzioni.

Tutto quanto precede, stante l'interpretazione personale che il sottoscritto ha potuto elaborare *de jure condito* ma che ovviamente non rivestendo carattere di interpretazione autentica della legge, potrebbe richiedere ulteriori e legittimi riscontri o opportune verifiche da parte dei soggetti interessati per i futuri ed eventuali incarichi che l'ente in seguito potrà avere necessità di conferire.

Cordiali saluti
Il Revisore dei Conti
Dott. Massimo Bellomo

29.10.2011 ALLEGATO

Handwritten signature of Massimo Bellomo



La presente copia conforme viene lasciata, ai sensi della vigente normativa, al presidente del Consiglio per l'espletamento del proprio mandato elettorale

alba 26 SET. 2011
Il Responsabile dell'AREA II
Plumari Giuseppe



COMUNE DI VILLALBA

Prot. n. 5999/22 NOV 2011 allegati

del 26 ottobre 2011

OGGETTO: Risposta interrogazione del 16 settembre 2011.

Al Capo Gruppo Consiliare "VILLALBA FUTURA"
Dott. Ferreri V. Fabio

S E D E

e p.c.

All'Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica
Ufficio Ispettivo

PALERMO

“

Alla Procura Regionale della Corte dei

PALERMO

Con la presente s'intende dare riscontro alla interrogazione presentata al Gruppo Consiliare "Villalba Futura" in data 16 settembre 2011 e acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4933.

La normativa che disciplina la nomina di esperti del Sindaco nei comuni siciliani, prevede anche la possibilità, ma non è il nostro caso, di conferire l'incarico di esperto anche a persone - *non provviste di laurea* -. Ritengo utile chiarire che nelle premesse del documento amministrativo è chiaramente quanto inequivocabilmente riportato che - *giusta "curriculum vitae" allegato al presente atto*.

Proprio dal curriculum allegato all'atto originale, chiaramente emerge che l'incarico di esperto del Sindaco riguardante l'agricoltura (settore trainante dell'economia villalbese ed in cima del programma politico-amministrativo di questa Amministrazione, è stato conferito a persona con oggettiva professionalità.

Relativamente alla seconda parte dei rilievi mossi dal Revisore, è evidente che la possibilità di ricorrere ad esperti da parte del Sindaco è cosa diversa da quella offerta dalla giurisprudenza alla Giunta o alla Dirigenza. Solo presso gli Enti Locali della Sicilia, in ragione della potestà esclusiva della Regione è stata introdotta la possibilità di nomina di esperti che per la loro natura non possono e non debbono essere inquadrati tra le forme di incarico disciplinate dalla normativa nazionale. A riguardo basti solamente richiamare la possibilità che il Sindaco acquisisca l'apporto dell'esperto anche oralmente senza nessuna formalizzazione scritta ne alcuna forma di controllo circa lo svolgimento dell'incarico.

Inoltre, come più volte richiamato dalla Corte dei Conti - *"E proprio in questa cornice istituzionale va posto l'art. 14 della stessa legge regionale n.7 del 1992, talchè non solo l'interpretazione letterale, ma anche quella sistematica dell'anzidetta,, normativa consente di configurare la nomina di esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'istaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria,*

subordinata a specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti ".

Riguardo all'attività svolta dall'Esperto, rinvio all'annuale relazione del Sindaco che prossimamente verrà discussa in Consiglio Comunale.

Ritengo di aver risposto compiutamente ed esaurientemente alla prima parte della interrogazione del 16 settembre scorso.

Per quanto riguarda la vicenda del rimborso delle spese legali agli amministratori, è il caso di evidenziare come la stessa si sia caricata di profili di problematicità a causa dell'assenza di un segretario comunale titolare di sede presso il Comune di Villalba.

Volendo ripercorrere brevemente i tratti salienti della vicenda, è il caso di evidenziare che a seguito dell'archiviazione da parte del GIP di Palermo con ordinanza 11545-2007 depositata l'11 giugno 2009 del procedimento penale per il reato di diffamazione instauratosi a carico dell'Ingegnere Bordenga Salvatore e del Sig. Plumeri Calogero, consiglieri di opposizione al momento dell'accadimento dei fatti, e successiva ordinanza della Corte di Cassazione dichiarativa di inammissibilità del ricorso in Cassazione in data 11.03.2010, gli stessi presentavano richiesta di rimborso delle spese legali da essi sostenute con note rispettivamente acquisite al protocollo dell'Ente al n.4119 e n.4120 del 22.06.2010.

A seguito della richiesta di rimborso, il Responsabile del servizio amministrativo, effettuata la necessaria attività istruttoria, formulava le relative proposte e la Giunta Comunale procedeva ad approvare le Deliberazioni n. 141 del 22.10.2010 avente quale oggetto: "Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile servizio Amministrativo per liquidazioni spese legali all'Amministratore Sig. Plumeri Calogero" e n. 151 del 30.12.2010 avente quale oggetto: "Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile servizio Amministrativo per liquidazioni spese legali all'Amministratore Sig. Bordenga Salvatore".

E' proprio in questa fase che interveniva il Revisore Unico dei Conti che con la nota prot. 1115 del 22 febbraio 2011 chiedeva al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione della documentazione relativa agli atti deliberativi citati (ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari e ordinanza della Corte di Cassazione), da quest'ultimo tempestivamente trasmessagli.

Successivamente il Revisore Unico dei Conti tornava ad intervenire con la nota del 28 giugno 2011, acquisita al protocollo dell'ente al n. 3565, non tanto per muovere dei rilievi al deliberato della Giunta comunale, quanto per richiamare l'orientamento giurisprudenziale, ormai costante, in merito ai presupposti legittimanti il rimborso da parte dell'ente locale delle spese legali sostenute dagli amministratori per fatti connessi all'espletamento del proprio mandato.

Per quanto detto il Responsabile del servizio riteneva necessario, prima di effettuare la liquidazione, procedere ad un confronto con il Segretario Comunale tuttavia presente presso il Comune di Villalba non quale titolare, ma a scavalco e per tempi limitatissimi che ci hanno messo in difficoltà anche per effettuare le riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.

Ed ecco spiegato "l'assordante silenzio" del segretario comunale.

Per quanto detto, in assenza di rilievi mossi dal Revisore dei Conti e spiegato il silenzio del Segretario comunale, una proposta di revoca in autotutela delle due deliberazioni di Giunta Comunale in esame risultava quanto meno poco appropriata, vista la probabile spettanza del rimborso delle spese legali agli amministratori e il ritardo con cui, seppur incolpevolmente, l'Amministrazione avrebbe proceduto all'accoglimento dell'istanza da questi ultimi presentata.

Solo con l'inizio del mese di settembre è stato possibile procedere alla nomina del Segretario Comunale nella persona della dott.ssa Concettina Nicosia e la stessa ha già preso in esame la problematica fornendo il necessario approfondimento giuridico legale della fattispecie in esame con nota prot. 310 int. del 26.10.2010, nella quale si riconosce la sussistenza del diritto dell'Ingegnere Bordenga Salvatore e del Sig. Plumeri Calogero al rimborso delle spese legali.

In ogni caso preme sottolineare come il procedimento penale in esame ha tratto origine da una denuncia **infondata** presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica di Caltanissetta da Zoda Eugenio, nell'allora sua qualità di Sindaco del Comune di Villalba, nei confronti dei due allora consiglieri comunali di opposizione, Bordenga Salvatore e Plumeri Calogero, sostenendo che coloro nelle sopra citate qualità avrebbero contribuito alla diffusione di notizie lesive del suo onore


e della sua riputazione in merito ad una vicenda legata alla revoca di un incarico tecnico precedentemente conferito dallo stesso Sindaco di Villalba all'ingegnere Scalia Angelo per la direzione dei lavori di un centro per anziani che doveva essere realizzato nel territorio di questo Comune.

In particolare l'allora Sindaco denunciava che i due consiglieri avevano fatto apparire falsamente che la revoca da parte dell'allora Sindaco di Villalba dell'incarico tecnico precedentemente conferito al direttore dei lavori del centro per anziani fosse avvenuta per una mera ripicca, quando invece essa era da addebitare a mancanze imputabili allo stesso direttore dei lavori nell'espletamento del suo incarico.

Ed ancora preme richiamare il testo dell'ordinanza di archiviazione del GIP nella parte in cui prevede che *"le affermazioni dirette a stigmatizzare l'operato del Sindaco del Comune di Villalba promananti dagli odierni indagati, quali consiglieri dei partiti dell'opposizione, devono senza alcun dubbio inquadarsi all'interno della critica politica ed, in quanto prive di ostilità e malanimo personale verso il Sindaco"*, risultano *"corrette nella loro forma espositiva, nel senso di essere prive di espressioni volutamente offensive dell'onore e della reputazione del Sindaco stesso, sorrette da un oggettivo interesse della comunità locale alla conoscenza dell'intera vicenda legata alla realizzazione del centro per anziani"*, cosicché è da *"escludere qualsiasi forma di responsabilità per il reato di diffamazione in capo agli odierni indagati"*. E al sottoscritto preme ancora ricordare, che come profilato nel testo delle interrogazioni degli allora consiglieri comunali di opposizione, la revoca del professionista avrebbe potuto fare sorgere un potenziale contenzioso a carico del Comune.

Previsione che purtroppo si è realizzata, cosicché risulta ancora aperto un gravoso contenzioso a carico del Comune ancora oggi

IL SINDACO
(Geom. Alessandro Plumeri)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Rag. Filippo Lercara

F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia